

Ma poi, messa in disparte quella questione, io ho provato che si tratta qui unicamente di delitti commessi nello Stato. Si tratta unicamente di chi principia ad eseguire un reato nello Stato, e si rende conseguentemente colpevole di un delitto nello Stato. Non dispiaccia ciò all'onorevole guardasigilli. Invano egli mi accusa di fare una confusione, che fino da principio io ho respinta. Io ho dimostrato che la confusione la facevano egli e chi milita con lui. Ho dimostrato la necessità di fare un'altra distinzione, che egli è padrone di rigettare, come io di mantenere.

Io ho detto che, quando si parla di atti preparatorii, o questi atti sono per se stessi indifferenti, sono atti che non indicano necessariamente la volontà di eseguire, e allora io credo che debbono essere immuni da pena, come il puro concetto del delitto; o si tratta di atti preparatorii, i quali sono la conseguenza evidente dell'intenzione di delinquere, e allora costituiscono un principio di esecuzione. Qualunque sia il grado di esecuzione, quando si principia ad eseguire, quando la volontà si principia ridurre ad atto, quel primo atto è punibile. Io credo che se l'onorevole guardasigilli avesse da adempiere le funzioni di avvocato fiscale non mancherebbe di sostenere questa dottrina davanti ai tribunali; io credo che se Orsini, o qualunque altro, avesse palesemente operato in questo Stato, nè il signor ministro dell'interno, nè il signor guardasigilli l'avrebbero lasciato vivere tranquillo.

Del resto, non era mio intendimento di rientrare in questa discussione; solo voleva che fosse bene accertato che, erronea o non erronea, l'opinione di coloro che votarono contro la presa in considerazione della legge era fondata, non già sopra un motivo che non fu da nessuno addotto, che questi reati debbano andare immuni da pena, ma sul motivo che essi sono già puniti dal nostro Codice penale.

Io non ho detto questo a nome di veruno; non mi sono autorizzato di parlare a nome di quelli che diedero il loro voto contrario alla legge; ma ho dichiarato che si faceva, ed io credo di potere mantenere questa opinione, una ingiusta interpretazione del voto dei trenta membri che votarono contro, quando si voleva chiamare in discussione la tesi, se quei delitti debbano o non debbano essere puniti. Siamo tutti d'accordo nel dire che debbono essere puniti; non siamo d'accordo nel dire, se il Codice li punisca o non li punisca sufficientemente. Col dare una diversa interpretazione ai nostri voti, lo ripeto, il signor guardasigilli e l'onorevole Genina, qualunque sia la loro intenzione, rendono un cattivo servizio al paese ed alla causa della giusta e vera libertà.

PRESIDENTE. Il deputato Alvigini ha la parola.

ALVIGINI. Per quanto siano per me rispettabili e venerande le osservazioni del signor guardasigilli, io sono persuaso che egli non troverà male che, seguendo io il dovere che qui incumbe ad ognuno di noi di emettere coscienziosamente le nostre opinioni, quando siamo convinti che possono tornare più acconcie al pubblico

bene, io dichiaro che le osservazioni da lui fatte alla proposta da me sottomessa alla Camera non mi hanno punto persuaso di dovere ritirare la proposta medesima. Poche parole io dirò in risposta a quelle osservazioni.

Il signor guardasigilli, mentre dichiara che accetta la redazione dell'articolo quale fu formolato dai due onorevoli commissari Buffa e Miglietti, dice che per questa ragione egli non può accettare la proposta da me fatta.

Per verità, signori, io credeva che le poche variazioni da me introdotte nella redazione proposta dagli onorevoli commissari Miglietti e Buffa non avessero cangiato punto la sostanza della disposizione contenuta in quell'articolo, meno che in un punto; quanto al quale spiegherò nuovamente i motivi che mi hanno determinato a restringere, piuttosto che ad ampliare le circostanze che possono rendere imputabile il crimine, di cui si tratta.

Questa parte, in cui ho creduto di portare una qualche restrizione, è quella che riguarda la dizione che si trova nell'articolo proposto dalla minoranza della Commissione, dove si dice: « cospirazione manifestata da atto diretto a preparare. » A me parve che questa dizione fosse troppo estesa; parve a me che con questo modo di dire s'intendesse di ammettere non solo il vero atto preparatorio compiuto, ma s'intendesse di ammettere, come circostanza atta a qualificare il reato di cospirazione, anche il semplice cominciamento dell'atto preparatorio.

Questo è ciò che io ravvisai in quella disposizione, e parvemi che ridotta in tal guisa, la disposizione medesima fosse veramente troppo rigorosa ed eccessiva, trascendesse troppo dai termini e dai principii della scienza.

D'altronde, io osservava a me stesso: come si stabilirà il mezzo di provare dove veramente cominci questo atto preparatorio? Sarà essa una parola, sarà una lettera che basterà a costituire il cominciamento di questo atto preparatorio?

Ad ogni modo, io diceva, qui si tratta di atti meramente preparatorii; invece di volere afferrare il reato in questi suoi principii col pericolo di forse togliere poi la prova del reato stesso, qual pericolo vi sarebbe di attendere che l'atto preparatorio sia consumato? Siamo in termini di atti preparatorii, i quali distano dal cominciamento di esecuzione; e perciò, secondo l'opinione di dotti scrittori e di quelli stessi che vennero più volte citati in questa discussione, ho creduto che fosse conveniente ai termini e alla specialità di questa legge il restringere la cospirazione al fatto, quando l'atto preparatorio è compiuto: e questa è l'unica variazione che, nella sostanza, io ho creduto dovere fare alla proposta della Commissione.

Il signor ministro trovò inutile e fuor di luogo e di proposito il dire, come porta la mia proposta: la cospirazione *accompagnata da atto preparatorio*. Egli dice che l'atto preparatorio è sempre successivo alla cospirazione, che non si accompagna alla stessa.

Mi permetta che io gli osservi che l'atto preparatorio